

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2079}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOMO, QUILLERI, CATELLA, GEROLIMETTO, SERRENTINO

Presentata il 3 maggio 1973

Sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni delle leggi delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto — per giurisprudenza consolidata dalla Corte costituzionale — che le regioni sia a statuto speciale sia a statuto ordinario (nonché le province autonome di Trento e di Bolzano) — non possono munire le norme imperative e proibitive dalle stesse emanate nell'ambito della loro competenza esclusiva o concorrente di sanzioni penali.

Ne deriva, pertanto, il più delle volte l'inefficacia o l'inutilità di dette norme in quanto prive di sanzione penale, tanto che la stessa Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 1962, n. 90) rilevando come l'insufficienza di altre sanzioni e la conseguente necessità di una tutela penale della norma regionale era problema di politica legislativa, affermava che « analogamente a quanto avviene per la tutela dell'attività di altri enti, lo Stato può fornire alla legislazione regionale una o più norme penali che ne costituiscano opportunamente articolate il preventivo e generale presidio; del che la Corte non ha motivo di non riconoscere l'opportunità » (Corte costituzionale 22 novembre 1962, n. 90 — parte motiva).

La facoltà riconosciuta alle Regioni dalla Corte costituzionale di « dettare all'infuori delle sanzioni penali, le sanzioni civili ed amministrative e anche sanzioni di carattere specificatamente pecuniario » (Corte costituzionale 26 gennaio 1957, n. 21), non costituisce un mezzo idoneo agli effetti dell'osservanza della norma, anche e soprattutto per la complessità della procedura di accertamento e di irrogazione della sanzione, nonché per il sistema stesso di riscossione secondo le disposizioni di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Allo scopo di rendere realmente efficiente l'ente regione è, quindi, necessario che lo Stato emani una norma analoga a quella stabilita nell'articolo 20 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 che prevede la pena dell'arresto fino a 10 giorni e dell'ammenda fino a lire 20.000 per la violazione delle ordinanze del prefetto.

Infatti sembra logico e giusto che se la violazione ad un'ordinanza del prefetto è punibile anche con l'arresto, a maggior ragione con la stessa pena debbono esser punite le violazioni di leggi regionali e pro-

vinciali, anziché con quella dell'ammenda soltanto, stabilita per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali (articoli 106 e 155 del testo unico della legge comunale e provinciale).

Nulla vieta, però, che il legislatore determini la pena in via autonoma e indipendente da quella dell'articolo 20 ultimo capoverso citato; sarebbe anzi preferibile che il legislatore stesso punisse le violazioni anzidette con l'arresto o con l'ammenda nelle misure indicate dagli articoli 25 e 26 del codice penale.

L'entità massima dell'ammenda (lire 200.000) è stata, nella presente proposta di legge, determinata nella stessa misura previ-

sta dagli articoli 106 e 155 del suddetto testo unico per le contravvenzioni dei regolamenti comunali e provinciali.

Si ritiene — altresì — opportuno rendere applicabile — con esplicita statuizione — l'articolo 26, capoverso, del codice penale, che consente al giudice di triplicare il massimo della pena dell'ammenda, ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo 26, capoverso, del codice penale.

Certi che con la presente iniziativa si possa rendere migliore il funzionamento e l'efficienza degli organismi regionali confidiamo che vorrete ad essa dare celermente la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le contravvenzioni alle disposizioni delle leggi delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire 200.000.

Qualora, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita al comma che precede può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.